

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

Denominazione, sede, oggetto, durata

Art. 1

1.1. - È costituita una società per azioni con la denominazione:

“A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A.”

1.2. - Ai fini del presente Statuto valgono le definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Art. 2

2.1. - La società ha sede nel Comune di Garbagnate Milanese, all'indirizzo risultante presso il Registro delle Imprese.

2.2. - Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri, può deliberare di:

- trasferire la sede sociale e istituire o sopprimere sedi secondarie nell'ambito dello stesso Comune;
- istituire e di sopprimere ovunque uffici amministrativi e altre unità locali operative.

Art. 3

3.1. - La società ha per oggetto:

a) l'attività contendibile di vendita del gas naturale ai sensi degli artt. 17 e 21, co. 3, D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, e delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA);

b) l'attività, in settori diversi da quello del gas naturale, di produzione, acquisto, distribuzione e vendita di energia geotermica o altre forme di energia da fonti rinnovabili ed attività complementari ed affini.

Resta ferma, la possibilità per la società di concorrere, anche in forma di A.T.I., alle procedure competitive per l'affidamento di servizi di pubblico interesse o di interesse generale da chiunque effettuate.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere con carattere di strumentalità al conseguimento dell'oggetto sociale, operazioni finanziarie commerciali, mobiliari ed immobiliari, concedendo fidejussioni, ipoteche, avalli, e garanzie reali anche a favore di terzi; potrà assumere, direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, imprese aziende o consorzi aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio ed eventualmente anche di settori diversi, nonché fare ogni altra operazione che sarà ritenuta necessaria o comunque utile ai fini della realizzazione degli scopi sociali.

3.2. - Lo svolgimento dell'oggetto sociale è da attuarsi secondo le modalità di legge e può essere regolato da uno o più contratti di servizio di cui sia parte il Comune di Garbagnate Milanese.

Art. 4

4.1. - La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

L'assemblea straordinaria dei soci potrà deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della Società.

Capitale sociale e finanziamenti soci

Art. 5

5.1. - Il capitale sociale è fissato in Euro 655.800,00 (seicentocinquantacinquemilaottocento virgola zero zero) suddiviso in 13.116 (tredicimilacentosedici) azioni del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) cadauna.

5.2. - Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Le eventuali proposte di modifica del capitale sociale potranno essere deliberate solo allorché sia preventivamente accertato che la variazione stessa non comporti la violazione del limite di cui al successivo articolo 8.3.

Art. 6

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 7

7.1. - I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere contabile ed amministrativo, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Ove non diversamente pattuito per iscritto, i finanziamenti dei soci sono infruttiferi di interessi.

7.2. - In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale per qualunque importo e ciò previa conforme delibera assembleare, ai sensi di legge.

Azioni e loro trasferimento

Art. 8

8.1. - La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni nominative, emesse in conformità a quanto disposto dal codice civile ma la società non emette i relativi titoli.

Il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci; gli atti di trasferimento delle azioni, legittimanti l'iscrizione nel libro dei soci, sono redatti da notaio o da segretario comunale.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a

quello del suo conferimento.

8.2. - Ogni azione dà diritto a un voto e conferisce ai suoi possessori uguali diritti. Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create nuove particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi degli articoli 2348 e ss., c.c.; comunque, tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

8.3. - Possono essere soci Soggetti Pubblici o Soggetti Privati.

Ai fini del presente Statuto sono Soggetti Pubblici, o Soci Pubblici, i Comuni e le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, co. 1, lett. a), D.Lgs. 175/2016; sono Soggetti Privati, o Soci Privati, le imprese e le società, comprese le società a totale o parziale partecipazione pubblica di cui all'art. 2, co. 1, lettere m), n), o) e p), D.Lgs. 175/2016, operanti, anche per il tramite di società dalle stesse controllate, nel settore del gas naturale o della produzione di energie rinnovabili.

La quota di partecipazione dei Soggetti Privati non può essere inferiore, per ciascuno di essi, al trenta per cento del capitale sociale.

8.4. - La qualità di socio comporta l'accettazione incondizionata dell'atto costitutivo e dello statuto della Società.

Art. 9

9.1. - Le azioni sono liberamente trasferibili fra i Soci e a favore di società appartenenti allo stesso gruppo dei Soci, nel rispetto del limite di cui al precedente articolo 8.3 e delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 10, D.Lgs. 175/2016, se e in quanto applicabili.

9.2. - Il Socio Privato che intende trasferire la propria partecipazione a un soggetto non socio deve preventivamente ottenere il gradimento del Consiglio di amministrazione della società, espresso con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il Consiglio di amministrazione nega il gradimento quando il non socio non offre adeguate garanzie di affidabilità e solidità finanziaria e quando non dimostra di possedere comprovate esperienza e competenza in entrambi i settori di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 3.1.

Quando la società è amministrata da un amministratore unico il gradimento è espresso o negato dall'assemblea con delibera motivata in conformità alle disposizioni del periodo precedente e adottata all'unanimità dei Soci Pubblici.

9.3. - Ottenuto il gradimento, il Socio Privato dovrà comunque offrire le proprie azioni in vendita agli altri soci, ai quali è riconosciuto il diritto di prelazione, dandone notizia per iscritto a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o all'Amministratore

Unico. Nei successivi dieci giorni quest'ultimo darà comunicazione agli altri soci dell'offerta, specificando la denominazione e/o la ragione sociale del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le precise condizioni della vendita. Nei novanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte del Presidente, il socio od i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono darne notizia a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al medesimo Presidente il quale, nei successivi dieci giorni, provvederà a darne comunicazione - a mezzo di lettera raccomandata a.r. - all'offerente ed agli altri soci. In caso di trasferimento volontario a titolo oneroso, i soci avranno diritto di prelazione a parità di condizioni; tale diritto è esercitabile entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta scritta da parte del cedente, contenente l'indicazione del nome dell'acquirente proposto, del prezzo e delle modalità di alienazione.

La prelazione dovrà essere esercitata per la totalità della quota offerta. Qualora più soci esercitino la prelazione, la quota offerta sarà ripartita tra di essi in proporzione alle quote da ciascuno possedute.

9.4. - Le disposizioni dei precedenti numeri 9.2. e 9.3 non si applicano quando le azioni dei Soci Privati sono trasferite a soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'alienante; in tal caso le azioni sono liberamente trasferibili, fermo restando il rispetto del limite di cui al precedente articolo 8.3.

9.5. - Ai fini del presente statuto si considerano appartenere allo stesso gruppo le società controllanti e le società comprese nell'elenco di cui all'art. 38, co. 2, lett. a, D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 217 o che vi sarebbero state comprese in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27 del decreto citato.

Obbligazioni e strumenti finanziari - Patrimoni e finanziamenti destinati

Art. 10

10.1. - L'emissione di Obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di Obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

10.2. - Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V codice civile.

Art. 11

11.1. - La società può emettere strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346, ultimo comma, c.c.

11.2. - L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

La delibera di emissione stabilisce, con riferimento all'apporto di ciascun apportante, quanti strumenti finanziari verranno emessi a fronte dell'apporto.

11.3. - Gli strumenti finanziari emessi a fronte di prestazioni d'opera

e di servizi non sono trasferibili senza il consenso dell'organo amministrativo di gestione.

L'acquirente subentra nelle Obbligazioni dell'alienante.

Gli strumenti finanziari sono rappresentati da titoli di credito nominativi.

11.4. - Ai portatori degli strumenti finanziari di cui al presente articolo non spetta il diritto di voto in assemblea.

11.5. - Ai portatori degli strumenti finanziari spettano tutti gli altri diritti spettanti agli azionisti.

11.6. - Il possessore degli strumenti finanziari che risulti inadempiente all'obbligo di effettuare l'apporto promesso, previa costituzione in mora, è sospeso dall'esercizio dei diritti sociali, salvo il risarcimento del danno e la riversione alla società del profitto da lui conseguito, se maggiore. Nei casi più gravi egli può inoltre essere dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed in tal caso gli strumenti finanziari si estinguono, impregiudicata ogni altra reciproca azione delle parti. La stessa disciplina si applica in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, allorché si tratti di strumenti finanziari assegnati a dipendenti della società o di società controllate.

11.7. - La società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

11.8. - La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

11.9. - Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Codice Civile.

11.10. - Per quanto non previsto, agli strumenti finanziari di cui al presente articolo si applicano le norme sulle azioni. □

11.11. - Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui al presente articolo 11, oltre a quella contenuta alla sezione XI Capo V del codice civile.

La deliberazione relativa è assunta dall'assemblea ordinaria. □

La medesima competenza è stabilita per la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447 bis lettera b) del Codice Civile.

Assemblea - Convocazione

Art. 12

12.1. - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

12.2. - L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nel territorio della Provincia di Milano.

12.3. - Posto che la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, l'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera

raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci), agli amministratori ed ai Sindaci, nonché all'Organo di controllo.

12.4. - Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

12.5. - In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

12.6. - Ai fini della totalitarità dell'Assemblea, di cui all'art. 2366, comma 4, codice civile, occorre che gli amministratori ed i sindaci assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla Società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della Società, da cui risulti che essi sono stati informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti.

12.7. - Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367, codice civile, è consentito a tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

Assemblea - Presidenza

Art. 13

13.1. - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

13.2. - L'Assemblea elegge con le modalità di cui sopra un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

13.3. - Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei

presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Assemblea - Diritto di intervento - Svolgimento

Art. 14

14.1. - Possono intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultino regolarmente titolari di azioni aventi diritto di voto ed iscritti nel libro soci, ovvero di strumenti finanziari aventi diritto di voto nell'assemblea stessa. Non è necessario il preventivo deposito degli strumenti finanziari e relativa certificazione.

14.2. - Ogni socio o portatore/titolare di strumenti finanziari che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372, c.c.

14.3. - Per quanto qui non previsto, all'intervento in assemblea si applicano le altre disposizioni dell'art. 2372, c.c.

14.4. - È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Assemblea - Diritto di voto - Quorum- Verbalizzazione

Art. 15

15.1. - Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto, salvo che nel caso in cui siano state create, ai sensi dell'art. 2348, c.c., particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi del precedente articolo 8.2 e che a fronte del riconoscimento di particolari diritti siano senza diritto di voto, o con diritto di voto limitato. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale

sociale.

15.2. - Le azioni prive di diritto di voto o a voto limitato acquistano il diritto di voto qualora venga accertato che la società non ne soddisfi il privilegio, salvi restando gli ulteriori rimedi a disposizione del socio.

15.3. - L'assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera, ove non diversamente stabilito dal presente Statuto, con le maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369, c.c.

15.4. - L'assemblea straordinaria delibera, tanto in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta del capitale sociale.

15.5. - Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 16

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge o dal Presidente dell'Assemblea.

Competenze dell'assemblea

Art. 17

17.1. - L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

17.2. - L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle obbligazioni convertibili e sugli strumenti finanziari e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Organo amministrativo - Nomina e funzionamento

Art. 18

18.1. - La società è amministrata secondo il sistema tradizionale, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) o da 5 (cinque) membri nominati dall'assemblea ordinaria nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

L'amministratore Unico e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione devono avere i requisiti di legge.

Le decisioni di nominare un consiglio di amministrazione di cinque membri e quelle relative alla nomina dell'amministratore unico sono adottate all'unanimità del capitale sociale.

Le altre decisioni relative alla nomina e alla revoca degli amministratori sono adottate con le maggioranze ordinarie.

Quando i soci sono più d'uno la nomina di ciascun membro del consiglio di amministrazione è deliberata con distinta votazione; in tal caso quando un socio possiede la maggioranza del capitale sociale, il diritto di voto delle sue azioni è limitato, ai sensi dell'art. 2351, comma 3, c.c., al 40 per cento del capitale sociale nelle votazioni aventi ad oggetto:

a. la nomina del terzo membro del consiglio di amministrazione, quando il consiglio è composto di tre membri;

b. la nomina del quarto e quinto membro del consiglio di amministrazione, quando il consiglio è composto di cinque membri.

Le azioni che non partecipano al voto ai sensi del presente articolo sono computate ai fini del quorum costitutivo dell'assemblea e sono escluse dal computo dei quorum deliberativi.

Il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale; al presidente e al vicepresidente non possono essere attribuite deleghe di gestione senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea.

La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

18.2. - Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili nei limiti di legge.

18.3. - Il consiglio nomina un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

18.4. - Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

18.5. - Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione, ove non diversamente stabilito dal presente Statuto, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

18.6. - Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal

vicepresidente.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio per legge o per richiesta del presidente. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

18.7. - Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

18.8. - Nel caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, del presidente o del vicepresidente, cessa l'intero consiglio di amministrazione. Per la sostituzione degli altri amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 comma 1, c.c.

18.9. - In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà dei componenti il consiglio di amministrazione, si intenderà decaduto l'intero consiglio immediatamente.

L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi.

Poteri di gestione

Art. 19

19.1. - Fermo restando quanto previsto all'articolo 24.b del presente statuto in relazione al caso di capitale interamente posseduto da Soci Pubblici, all'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

19.2. - Al consiglio di amministrazione, ove nominato, spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nel caso previsto dall'art. 2505-bis, c.c.

19.3. - Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti all'art. 2381, c.c., può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, ad uno dei suoi componenti, salva l'attribuzione delle deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

19.4. - L'organo amministrativo può nominare un direttore generale, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

19.5. - La rappresentanza della società spetta all'amministratore

unico o al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato nei limiti della delega conferitagli.

19.6. - L'organo amministrativo, nonché gli amministratori delegati e il direttore generale nei limiti dei poteri loro conferiti, possono nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti determinando l'estensione e i limiti della procura.

19.7. - Relativamente alle scelte strategiche aziendali, che comportino modifiche all'assetto societario e alla sua composizione patrimoniale, l'organo di amministrazione dovrà essere appositamente autorizzato dall'Assemblea dei soci.

19.8. - Il reclutamento del personale dipendente è effettuato secondo le procedure selettive richieste dalla legge.

**Amministratore delegato in caso di partecipazione di Soci Privati
Art. 19.b**

19.b.1. - Quando la società è partecipata anche da Soggetti Privati, il Consiglio di Amministrazione dovrà nominare un Amministratore Delegato scelto fra gli amministratori di cui alle lettere a) o b) del precedente articolo 18.1.; in tal caso l'Amministratore Delegato avrà le competenze esclusive di cui al successivo numero 19.b.3.

19.b.2. - Fermo restando quanto previsto al successivo numero 19.b.3, il Consiglio di Amministrazione potrà altresì delegare le proprie ulteriori attribuzioni al presidente o al vicepresidente.

19.b.3. - Nel caso previsto dal precedente numero 19.b.1, sono di esclusiva competenza dell'Amministratore Delegato le seguenti materie:

A - Area operatività ordinaria:

I) stipulare e sottoscrivere contratti di fornitura e somministrazione per ogni genere di utenza; partecipare a gare o formulare offerte comportanti in caso di aggiudicazione o di affidamento un impegno inferiore a 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) di Euro;

II) assicurare il corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dai contratti di servizio di cui al precedente articolo 3.2.

III) acquistare, anche tramite contratti a prestazione continuative o periodica beni strumentali in genere, fissando prezzi, termini condizioni;

IV) stipulare, modificare e risolvere contratti di conto corrente e di deposito, anche presso istituti di credito e uffici postali;

V) stipulare, modificare e risolvere contratti di acquisto e di vendita di beni mobili strumentali, compresi quelli iscritti nei Pubblici Registri, provvedere alle formalità necessarie per il loro trasferimento;

VI) stipulare, modificare e risolvere contratti di locazione di immobili;

VII) stipulare, modificare e risolvere contratti di locazione autoveicoli ed altri beni mobili, comprese le locazioni finanziarie;

VIII) proporre a terzi l'acquisto dei prodotti e dei servizi offerti dalla Società e accettare le relative proposte, stipulando, modificando e risolvendo i conseguenti contratti in conformità alle disposizioni

tariffarie e normative adottate dalla società;

IX) nominare e revocare rappresentanti, depositari, agenti o commissionari, stabilendo o modificando i relativi poteri e compensi;
X) curare i rapporti con l'ARERA e compiere presso la stessa Autorità e tutte le altre Pubbliche Amministrazioni, enti ed uffici pubblici o privati, tutti gli atti e gli adempimenti occorrenti per ottenere concessioni, licenze, ed atti autorizzati in genere a favore della Società;

XI) esigere crediti della Società e rilasciare le relative quietanze, inviare diffide ai debitori per il recupero dei crediti; promuovere procedure monitorie e cautelari, far elevare azioni di protesto a carico di terzi debitori; esercitare azioni cambiarie ed esecutive; insinuare crediti in procedure concorsuali e proporre domande di rivendica; votare per la Società nelle procedure di amministrazione controllata e di concordato preventivo ed in ogni altra procedura concorsuale; esigere riparti parziali e definitivi;

XII) negoziare la definizione di controversie concernenti il recupero di crediti della Società nei confronti della clientela, nonché le controversie promosse nei confronti della Società da qualsiasi soggetto terzo; in relazione a dette controversie, nominare avvocati, procuratori o consulenti tecnici per rappresentare la Società in giudizio; provvedere alla definizione delle controversie in questione anche mediante rinuncia, conciliazione e/o transazione delle medesime, sino ad un massimo di oneri a carico della Società di *Euro 250.000,00 per singola vertenza*;

XIII) ritirare valori e plichi, pacchi, lettere anche raccomandate ed assicurate, rilasciare ricevute e quietanze per il ritiro di somme e valori presso banche, uffici postali e terzi in genere, riscuotere vaglia postali e telegrafici, effettuare operazioni di spedizioni, svincoli e ritiro di merci presso gli uffici doganali, le Ferrovie dello Stato, le imprese di trasporto in genere, gli uffici postali e telegrafici.

B - Area contratti di consulenza e appalti:

I) stipulare, modificare e risolvere contratti di consulenza e/o di prestazioni d'opera intellettuale, comunque inerenti l'oggetto sociale e l'operatività della Società, entro il limite di valore per singolo contratto di *Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)*;

II) stipulare, modificare e risolvere contratti di appalto ovvero concernenti prestazioni di servizi, comunque inerenti l'oggetto sociale e l'operatività della Società.

C - Area investimenti, rapporti passivi, con banche e finanziamenti:

I) dare esecuzione agli investimenti previsti nei piani di investimento annuali e pluriennali approvati dal Consiglio di Amministrazione;

II) emettere e richiedere l'emissione, nell'ambito dei fidi concessi, di assegni bancari e circolari;

III) disporre ed effettuare, mediante disposizioni bancarie, pagamenti per conto della Società;

IV) girare ed incassare per conto della Società assegni bancari, circolari e postali;

V) stipulare aperture di conto corrente, richiedere affidamenti sotto

qualsiasi forma presso qualsiasi banca od istituto finanziario in Italia, concordando termini e condizioni, nonché firmando i relativi atti e contratti;

VI) stipulare, modificare e risolvere fideiussioni con istituti di credito ed altri Enti finanziatori a garanzia di obbligazioni assunte o da assumere da parte della Società verso terzi, strumentali per l'espletamento dell'attività specifica della Società. Tale potere potrà essere esercitato limitatamente ad atti che comportino impegni singoli di importo non superiore a *Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)*.

D – Area personale:

I) stipulare, modificare e risolvere contratti individuali di lavoro riguardanti quadri, impiegati, intermedi ed operai in conformità all'organigramma ed al dimensionamento della struttura organizzativa della Società determinata dal Consiglio di amministrazione;

II) proporre la nomina di dirigenti e relative procure al Consiglio di Amministrazione;

III) contestare infrazioni disciplinari ed irrogare le relative sanzioni;

IV) compiere presso i pubblici uffici, gli enti assicurativi e previdenziali tutte le pratiche relative all'amministrazione del personale della Società;

V) rappresentare la Società sia in sede giudiziale, sia in sede arbitrale, sia in sede stragiudiziale, in tutte le controversie di lavoro sia individuali, ex art. 409 c.p.c., che collettive, nonché in tutte le controversie di lavoro nelle quali sia parte la Società stessa, rendendo l'interrogatorio libero previsto dall' art. 420 c.p.c. e con facoltà di conciliare e transigere le suddette vertenze sino ad un massimo di oneri a carico della Società di *Euro 100.000,00 per singola controversia*;

VI) rappresentare la società davanti alle Organizzazioni Sindacali di datori di lavoro e dei lavoratori, agli Uffici provinciali e regionali del Lavoro, al Ministero del Lavoro, agli Organi Sanitari Regionali, all'INPS, all'INAIL, all'INPDAl ed agli altri Enti pubblici e privati competenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori, igiene del lavoro;

VII) rilasciare al personale dipendente ogni dichiarazione e/o attestazione in merito al rapporto intrattenuto con la Società mandante;

VIII) autorizzare la partecipazione dei dipendenti a manifestazioni, corsi, seminari e convegni per la formazione e aggiornamento del personale;

IX) autorizzare trasferite e rimborsi spese del personale della Società.

E - Area privacy e sicurezza sul lavoro

I) rappresentare la Società nei rapporti con l'Autorità garante per la protezione dei dati personali di cui all'art. 153, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. "Codice privacy") e assicurare il rispetto di tutte le disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 e del Codice della privacy, applicabili alla

società;

II) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), applicabili alla società

F - Area relativa ai rapporti con l'Amministrazione Finanziaria:

I) svolgere tutte le pratiche relative a qualsiasi genere e tipo di tasse, imposte, dirette ed indirette, contributi; sottoscrivere dichiarazioni relative ad imposte dirette ed indirette (comprese le dichiarazioni e le denunce di ogni altro adempimento previsto dalle norme sulle Imposte sul Valore Aggiunto) moduli e questionari. Accettare o respingere accertamenti, addivenire a concordati e definizioni, impugnare ruoli, presentare istanze, ricorsi, reclami, memorie e documenti innanzi a qualsiasi ufficio o commissione tributaria, compresa la Commissione Centrale delle Imposte, incassare rimborsi, ristorni ed interessi, rilasciandone quietanza;

II) rappresentare la Società nei rapporti con qualsiasi ufficio fiscale governativo locale, anche all'estero, con la facoltà di nomina e di revoca di procuratori speciali e di conferire deleghe a professionisti abilitati.

G - Area relativa al contenzioso:

I) presentare denunce e procedere a costituzione di parte civile in nome e per conto della Società; intervenire come parte nelle udienze in cui sia disposta la comparizione personale delle parti e rispondere ad interrogatori, anche formali, in rappresentanza della Società, con la facoltà di transigere, conciliare, fare e ricevere delegazioni, novazioni, estromissioni, accolti, remissioni e compensazioni nel limite di *Euro 250.000,00* per ogni vertenza; domandare la sospensione dei processi o aderire ad istanza di sospensione;

II) nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere la società in tutte le cause di fronte ad autorità giudiziarie ed arbitrali, iniziate e da iniziare, attive e passive, in ogni stato e grado di giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, davanti a tutte le autorità giudiziarie; nominare altresì avvocati e procuratori per rappresentare e difendere la società nelle insinuazioni, rivendiche, azioni attive e passive in sede fallimentare e, in relazione alle vertenze sopraindicate, tutte nessuna esclusa, proporre appello e/o impugnative e di resistere all'appello e/o impugnative da altri proposte.

19.b.4. - L'Amministratore Delegato dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione dell'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferitegli con cadenza almeno trimestrale anche mediante appositi report.

19.b.5. - L'Amministratore Delegato informerà tempestivamente il Presidente di ogni fatto che abbia particolare rilevanza per la gestione della Società.

19.b.6. - L'Amministratore Delegato presterà la sua opera in favore della Società e/o nell'interesse della Società e non potrà, per tutta la durata della carica, stipulare contratti di collaborazione e/o prestazione professionale con qualsivoglia altro soggetto, eccetto

soggetti di natura (anche parzialmente) pubblica e con sede legale in Lombardia.

19.b.7. - L'Amministratore Delegato potrà essere revocato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione. In tal caso si provvederà alla sua sostituzione con le medesime modalità indicate al presente articolo e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18.1.

19.b.8. - All'Amministratore delegato spetterà la firma e la rappresentanza sociale nei limiti delle attribuzioni conferitegli.

19.b.9. - Fermo restando quanto diversamente previsto dal precedente numero 19.b.3. o da altre disposizioni del presente Statuto, le seguenti materie sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e pertanto non possono formare oggetto di delega:

- a. approvazione dei conti economici e finanziari previsionali, di carattere annuale e pluriennale, nonché eventuali modifiche e o integrazioni degli stessi;
- b. approvazione e modifica della carta dei servizi agli utenti e dei regolamenti interni;
- c. decisioni in materia di politica occupazionale e dimensionamento dell'organico;
- d. proposte di delibere da sottoporre alla successiva approvazione dell'assemblea relative a: aumento o riduzione del capitale sociale, fusioni e scissioni societarie, liquidazione volontaria; quotazione in borsa; costituzione o partecipazione a società, consorzi ed altre analoghe strutture associative; acquisto, vendita, conferimento, usufrutto e affitto di aziende o di rami d'azienda;
- e. proposte di trasferimento della sede sociale;
- f. contratti di consulenza a favore di società e/o singoli professionisti per importi superiori a 50.000,00 (cinquantamila/00) Euro;
- g. conclusione di contratti con i soci, ivi espressamente inclusi i Contratti di servizio di cui al precedente articolo 3.2., con società da tali soci direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate, e/o con le loro controllanti o comunque con società appartenenti allo stesso gruppo;
- h. partecipazione a gare o formulazioni di offerte comportanti in caso di aggiudicazione o di affidamento un impegno superiore a 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) di Euro;
- i. designazione di rappresentanti nell'ambito di società controllate e/o partecipate;
- j. nomina di procuratori e fissazione dei relativi poteri;
- k. nomina del direttore generale, dei dirigenti e risoluzione dei relativi rapporti di lavoro;
- l. autorizzazione alla cessione delle azioni ed altre deliberazioni da assumere ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto;
- m. delibere o proposte di delibere in merito alla determinazione delle tariffe;
- n. piani strategici aziendali (ivi incluso il piano di impresa), alleanze strategiche, ampliamento o diversificazione delle attività aziendali.

19.b.10. - Il Consiglio di Amministrazione, nei casi previsti dalla legge, costituisce uno o più comitati o organismi aventi funzioni di natura consultiva e/o propositiva o di controllo interno, fermo restando il sistema di amministrazione e di controllo tradizionale regolato dagli articoli 2380-bis, ss., codice civile. Il Consiglio di Amministrazione determina, all'atto di costituzione del comitato o dell'organismo, il numero dei membri ed i compiti ad esso attribuiti e la remunerazione dei suoi membri; ai componenti di tali comitati o organismi non può essere comunque riconosciuta alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

Compensi

Art. 20

20.1. - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

20.2. - Agli amministratori spetterà inoltre un compenso per l'opera svolta secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'assemblea dei soci, fermo il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

20.3. - La remunerazione del Presidente del consiglio di amministrazione e dell'Amministratore Delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

Responsabilità per sanzioni

Art. 21

Con riferimento all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la società assume a proprio carico, che nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

È altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

Azione sociale di responsabilità

Art. 22

Quando l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa con deliberazione dell'assemblea, la società può rinunciare all'esercizio di tale azione o transigere sulla stessa, purché la rinuncia o transazione siano approvate con deliberazione assembleare e non vi sia il voto contrario di tanti soci che rappresentino 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

Possono esercitare l'azione di responsabilità anche i soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale.

Collegio sindacale

Art. 23

23.1. - Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403, c.c.; esso è composto di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, nominati dall'assemblea nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120; il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Quando la società è partecipata anche da Soggetti Privati, la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente è deliberata con distinta votazione; in tal caso quando un socio possiede la maggioranza del capitale sociale, il diritto di voto delle sue azioni è limitato, ai sensi dell'art. 2351, comma 3, c.c., al 40 per cento del capitale sociale.

Le azioni che non partecipano al voto ai sensi del presente articolo sono computate ai fini del quorum costitutivo dell'assemblea e sono escluse dal computo del quorum deliberativo.

Quando la società non è controllata da Soci Pubblici, almeno due sindaci effettivi e almeno un sindaco supplente devono essere nominati con il voto favorevole degli eventuali Soci Pubblici.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal precedente articolo 18.7.

23.2. - Il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati da tanti soci che rappresentino il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

All'azione di responsabilità nei confronti del collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.

La denuncia di gravi irregolarità della gestione è presentata al Tribunale con ricorso presentato da tanti soci che rappresentino il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

23.3. - Ai fini della ineleggibilità o decadenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399, c.c.

Revisione legale dei conti

Art. 24

La revisione legale è esercitata da un revisore legale o da una società

di revisione legale iscritti nell'apposito registro e nominati nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 13, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Controllo della gestione sui servizi affidati dai Soci Pubblici

Art. 24.b

24.b.1. - La società è tenuta all'osservanza degli obblighi di pubblicità di cui al Codice Civile, anche relativamente al controllo esercitato dal Socio Pubblico.

24.b.2. - Quando il capitale sociale appartiene interamente a Soci Pubblici, le deliberazioni aziendali concernenti l'amministrazione straordinaria, il bilancio, la relazione programmatica, l'organigramma, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo ed equivalenti, sono trasmesse ai Soci Pubblici, preliminarmente alla approvazione ai fini dell'esercizio del controllo analogo.

24.b.3. - L'esito del controllo di gestione sui servizi affidati dai Soci Pubblici è a questi recapitato, con periodicità semestrale, ai fini degli eventuali indirizzi sulla gestione che i Soci Pubblici riterranno utile proporre.

Recesso del socio

Art. 25

25.1. - Per la disciplina del recesso del socio si applicano le disposizioni di cui all'art. 2437 e seguenti, c.c.

25.2. - Salva normativa speciale sopravvenuta, non sono previste ulteriori cause di recesso neppure in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di azioni.

25.3. - Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437-bis, c.c.

25.4. - Il socio receduto ha diritto alla liquidazione del valore delle azioni.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale.

Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società.

In caso di contestazione, il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

Scioglimento del rapporto societario nel caso di risoluzione del contratto di servizio

Art. 25.b

25.b.1. - Nel caso di risoluzione di un contratto di servizio di cui al precedente articolo 3.2. per causa diversa da inadempimento del

Comune di Garbagnate Milanese, quest'ultimo ha diritto di riscattare le azioni dei Soci Privati ai sensi dell'art. 2437-sexies, c.c., dandone comunicazione ai Soci Privati a mezzo raccomandata a.r. oppure all'indirizzo Pec dei Soci Privati risultante nel Registro delle imprese.

Il prezzo di riscatto delle azioni è determinato in un ammontare corrispondente a ___ volte il valore dell'Ebitda risultante dall'ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato prima del verificarsi della causa di risoluzione del contratto.

Il predetto ammontare è aumentato del valore delle disponibilità liquide ed è ridotto del valore nominale dei debiti verso banche e verso altri finanziatori, esistenti alla mezzanotte del giorno precedente alla data di invio della comunicazione di esercizio del diritto di riscatto.

25.b.2. - Il valore delle disponibilità liquide e dei debiti è attestato dal collegio sindacale e dal soggetto incaricato della revisione legale entro 60 giorni dalla predetta data; il prezzo del riscatto è corrisposto in unica soluzione entro i successivi 30 giorni.

Bilancio e destinazione degli utili

Art. 26

26.1. - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

26.2. - Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Amministratore Unico o il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

26.3. - Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro i componenti dell'organo amministrativo devono segnalare nella loro relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Art. 27

27.1. - Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

27.2. - La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dalla assemblea ordinaria dei soci, a norma dell'art. 2364 c.c.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. L'assemblea può deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, ovvero rinviare la distribuzione degli utili in tutto od in parte all'esercizio successivo.

27.3. - Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

Scioglimento e liquidazione

Art. 28

Si applicano allo scioglimento ed alla liquidazione della società tutte le disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

Clausola Compromissoria

Art. 29

29.1. - Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede sociale.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente del Collegio. Nel caso di mancata nomina nei termini, ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

29.2. - Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza dei membri entro novanta giorni dalla costituzione.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

29.3. - Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

29.4. - Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

29.5. - Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente articolo 25.

Disposizioni generali

Art. 30

30.1. - Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci.

30.2. - I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ottenerne estratti a proprie spese.

30.3. - Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

30.4. - Riferendosi il presente statuto a società non rientrante tra quelle di cui all'art. 2325-bis c.c., non trovano applicazione le disposizioni di legge e del codice civile dettate specificatamente per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; nel caso in cui la società intendesse fare ricorso al mercato del capitale di rischio dovranno essere apportate al presente Statuto, con apposita deliberazione di assemblea straordinaria, le relative modifiche.
Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni e di società a partecipazione pubblica ove applicabili.